

Finanze e Tributi – in genere – sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte – profitto del reato confiscabile per equivalente - individuazione.

Cass. Pen., Sez. III, 22.01.2015 (dep. 11.03.2015), n. 10214, Pres. Fiale, Rel. Andreazza, P.M. (diff.) Mazzotta.

In tema di reati tributari, il profitto, confiscabile anche nella forma per equivalente, del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 74 del 2000, va individuato nella riduzione simulata o fraudolenta del patrimonio del soggetto obbligato e, quindi, consiste nel valore dei beni idonei a fungere da garanzia nei confronti dell'amministrazione finanziaria che agisce per il recupero delle somme evase costituenti oggetto delle condotte artificiali considerate dalla norma. (1)

(1) La massima concerne una pronuncia emessa a seguito di ricorso avverso la ordinanza del Tribunale del riesame di Perugia con cui è stata rigettata la richiesta di riesame presentata avverso il decreto di sequestro preventivo per equivalente disposto su beni immobili e somme di denaro relativamente al reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, ex art. 11 del D.Lgs. n. 74 del 2000.

In particolare, i ricorrenti lamentavano la violazione dell'art. 275 c.p.p., comma 2 e dell'art. 322 ter c.p.p., con riferimento ai criteri di adeguatezza e proporzionalità rispetto al valore dei beni. Secondo i ricorrenti, infatti, il Tribunale non avrebbe in alcun modo accertato, come avrebbe dovuto, il valore dei beni da aggredire: solo alcuni di questi ultimi sarebbero stati specificamente individuati, mentre, per gli altri, sarebbe stato operato un generico richiamo a tutti gli immobili riconducibili agli indagati ed individuati nella fase esecutiva.

La Corte giudica fondato tale motivo di ricorso, rilevando che “in tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, il valore delle cose sequestrate deve essere adeguato e proporzionale all'importo del credito garantito e la stima deve costituire oggetto di ponderata valutazione preventiva da parte del giudice della cautela, controllabile dal Tribunale del riesame e non differibile alla fase esecutiva della confisca”. Inoltre, spetterebbe al giudice il compito di valutare l'effettiva equivalenza tra il valore dei beni sottoposti a vincolo e l'entità del suddetto profitto.

L'ordinanza impugnata, pur avendo correttamente affermato che il profitto del reato di cui all'art. 11 debba essere individuato in qualsivoglia vantaggio patrimoniale direttamente conseguito dalla consumazione del reato, ha parametrato il profitto dei reati addebitati agli importi dell'evasione.

Al contrario, i giudici di legittimità, osservando che la condotta del reato di cui all'art. 11 consiste nell'alienare simulatamente o nel compiere altri atti fraudolenti sui propri o altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva, sostengono che il profitto del reato debba essere più correttamente individuato non nell'importo delle imposte non pagate, bensì nel valore del bene o dei beni idonei a fungere da garanzia nei confronti dell'amministrazione finanziaria che agisca per il recupero delle somme evase ed oggetto delle condotte artificiali considerate dalla norma. Ciò in quanto oggetto giuridico del reato non è il diritto al credito del fisco, ma la garanzia generica data dai beni dell'obbligato e, pertanto, il profitto deve ritenersi costituito dalla riduzione simulata o fraudolenta del patrimonio sul quale il fisco ha diritto a soddisfarsi (in tal senso, Cass. Pen. Sez. III, 18/05/2011 n. 36290 e 16/05/2012 n. 25677).

(G. Carbone).